



STEFANO CECCANTI*

È ORA CHE IL PARLAMENTO Torni AL DIALOGO CON LA CORTE**

Il caso del doppio cognome è emblematico della difficoltà a stabilire raccordi tra organi costituzionali, che pur sarebbero previsti in modo anche molto preciso dalle norme.

L'articolo 108 del Regolamento della Camera, pressoché ignoto, ma che ritroviamo comunque a pag. 603 del recente Codice parlamentare, infatti così recita:

«1. Le sentenze della Corte costituzionale sono stampate, distribuite e inviate contemporaneamente alla Commissione competente per materia e alla Commissione affari costituzionali.

2. Entro il termine di trenta giorni, la Commissione competente esamina la questione con l'intervento di un rappresentante del Governo e di uno o più relatori designati dalla Commissione affari costituzionali.

3. La Commissione esprime in un documento finale il proprio avviso sulla necessità di iniziative legislative, indicandone i criteri informativi.

4. Il documento è stampato e distribuito e viene comunicato dal Presidente della Camera al Presidente del Senato, al Presidente del Consiglio e al Presidente della Corte costituzionale.

5. Se all'ordine del giorno della Commissione si trovi già un progetto di legge sull'argomento, o questo sia presentato nel frattempo, l'esame dovrà essere congiunto e non si applicano in tal caso i commi 3 e 4».

Analogo anche il Regolamento Senato col suo articolo 139, che è pubblicato sempre alla medesima pagina del Codice:

«1. Nell'ipotesi in cui sia stata dichiarata, a norma dell'articolo 136 della Costituzione, l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge dello Stato, il Presidente comunica al Senato la decisione della Corte costituzionale non appena pervenutagli la relativa sentenza. Questa è stampata e trasmessa alla Commissione competente.

* Professore ordinario di Diritto pubblico comparato – Sapienza Università di Roma.

** Intervento svolto in occasione della tavola rotonda “*La riforma dell'attribuzione del cognome alla prole*”, Sapienza Università di Roma, 17 novembre 2025.

2. Sono parimenti trasmesse alle Commissioni tutte le altre sentenze della Corte che il Presidente del Senato giudichi opportuno sottoporre al loro esame.

3. La Commissione, allorquando ritenga che le norme dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale debbano essere sostituite da nuove disposizioni di legge, e non sia già stata assunta al riguardo un'iniziativa legislativa, adotta una risoluzione con la quale invita il Governo a provvedere.

4. Analoga risoluzione può adottare la Commissione quando ravvisi l'opportunità che il Governo assuma particolari iniziative in relazione ai pronunciati della Corte.

5. Il Presidente del Senato trasmette al Presidente del Consiglio la risoluzione approvata, dandone notizia al Presidente della Camera dei deputati».

Ora ci si può legittimamente chiedere perché ciò non accada, specie in materie non particolarmente controverse come il doppio cognome, a differenza ad esempio del fine vita.

Interrogativi da porsi seriamente onde evitare di riprodurre polemiche sulla Corte come co-legislatore, che dipendono più dall'incapacità del Parlamento che non da una volontà espansiva della Corte.

È tempo quindi per il Parlamento di tornare a un effettivo dialogo con la Corte.